

Speciale MANOVRA 2010

La sintesi dei principali provvedimenti contenuti nella nuova manovra economica

Carissimi Soci, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 31 maggio 2010 (Suppl. Ordinario n.114) il decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 recante "Misure urgenti in materia di stabilizzazione e di competitività economica".

Il provvedimento, che contiene le misure portanti della manovra economica correttiva del 2010, è entrato in vigore il giorno stesso della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale ed è stato trasmesso al Senato per l'inizio dell'iter di conversione, che dovrà concludersi entro il 30 luglio prossimo.

La manovra si articola in una serie di misure che si muovono lungo le seguenti linee direttrici:

1. riduzione dei costi della politica e degli apparati amministrativi;

2. contenimento delle spese in materia di impiego pubblico, invalidità e previdenza;
3. contrasto alla evasione fiscale e contributiva;
4. sviluppo e infrastrutture.

Riportiamo di seguito una sintesi di alcune delle principali disposizioni contenute nel D.L., in attesa di potervi fornire ulteriori aggiornamenti sulla conversione in legge, che potrebbe contenere modifiche anche significative in funzione degli emendamenti che potranno essere presentati.

IL SEGRETARIO GENERALE

dott. arch. Gianni Mari

(continua a pag. 2)

scorso è stata pubblicata la legge n. 73 del 22.05.2010, di conversione del D.L. 40/2010 (si tratta del cosiddetto "decreto incentivi").

Con la conversione sono in vigore, dal 26 maggio, le disposizioni concernenti l'attività edilizia libera (art. 5) che hanno sostanzialmente riscritto l'articolo 6 del "Testo Unico dell'Edilizia" (D.P.R. n. 380/2001).

Vengono individuati innanzitutto una serie di interventi, i quali, fatte salve le eventuali prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali ed il rispetto delle altre normative di settore che incidono sull'attività edilizia (es. tutela beni culturali), possono essere realizzati senza alcun titolo abilitativo e senza alcuna comunicazione di inizio lavori:

- a) gli interventi di manutenzione ordinaria;
- b) gli interventi volti all'eliminazione di barriere architettoniche che non comportino la realizzazione di rampe o di ascensori esterni, ovvero di manufatti che alterino la sagoma dell'edificio;
- c) le opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico, ad esclusione di attività di ricerca di idrocarburi, e che siano eseguite in aree esterne al centro edificato;
- d) i movimenti di terra strettamente pertinenti all'esercizio dell'attività agricola e le pratiche agrosilvo-pastorali, compresi gli interventi su impianti idraulici agrari;
- e) le serre mobili stagionali, sprovviste di strutture in muratura, funzionali allo svolgimento dell'attività agricola.

In secondo luogo, sono stati identificati altri interventi per i quali è prevista, in sostituzione della denuncia di inizio attività, una preventiva comunicazione di inizio lavori, anche per via telematica, al Comune:

- a) gli interventi di manutenzione straordinaria di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b) [del D.P.R. n. 380/2001], ivi compresa l'apertura di porte interne o lo spostamento di pareti interne, sempre che non riguardino le parti strutturali dell'edificio, non comportino aumento del numero delle unità immobiliari e non implichino incremento dei parametri urbanistici;
- b) le opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e ad essere immediatamente rimosse al cessare della necessità' e, comunque, entro un termine non superiore a novanta giorni;
- c) le opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, anche per aree di sosta, che siano contenute entro l'indice di permeabilità, ove stabilito dallo strumento urbanistico comunale, ivi compresa la realizzazione di intercapedini interamente interrati e non accessibili, vasche di raccolta delle acque, locali tombati;
- d) i pannelli solari, fotovoltaici e termici, senza serbatoio di accumulo esterno, a servizio degli edifici, da realizzare al di fuori della zona A) di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444;

ATTIVITÀ ASSOCIATIVA

Riunioni nazionali

ANGAISA – FME: prove di dialogo



Giampaolo Ferrari

Distribuzione idrotermosanitaria e distribuzione elettrica, due categorie che presentano diverse analogie, due associazioni di settore, ANGAISA ed FME, che si stanno confrontando con le crescenti difficoltà di tante aziende, schiacciate tra l'incudine della crisi economica e il martello della stretta creditizia, alle prese con le tante anomalie e distorsioni che stanno caratterizzando, negli ultimi anni, i rispettivi mercati di riferimento.

Per cominciare a ragionare insieme sulle cause e sugli effetti della crisi, sulle misure straordinarie di cui si auspica l'adozione da parte del Governo, e soprattutto sulla possibilità di aprire un "fronte co-

mune", che veda entrambe le associazioni impegnate nel rivendicare il proprio ruolo e le proprie prerogative di "canale di riferimento", il Presidente ANGAISA Mauro Odorisio ha incontrato il 1° giugno scorso Giampaolo Ferrari (nella foto), il Presidente di FME, l'associazione dei distributori di materiale elettrico.

La Federazione Nazionale Grossisti Distributori Materiale Elettrico conta attualmente 252 imprese associate, con 1150 punti vendita operanti su tutto il territorio nazionale nel comparto della distribuzione all'ingrosso e al dettaglio di apparecchi e di materiale elettrico nei settori industriale, civile ed illuminotecnico. L'organizzazione, costituita nel 1970, rappresenta circa il 85% del totale della popolazione commerciale del settore, con 15.000 addetti e con un fatturato complessivo di 6.3 Milardi di €.

Odorisio e Ferrari hanno rinviato ad un successivo incontro, che si terrà prima della pausa estiva, una più approfondita analisi dei possibili ambiti di collaborazione e delle sinergie che potranno caratterizzare il futuro dialogo fra le due associazioni.

NORMATIVE

Area Legale Legislativa

Manutenzione straordinaria senza DIA

Sulla "Gazzetta Ufficiale" n. 120 del 25 maggio

e) le aree ludiche senza fini di lucro e gli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici.

Alla comunicazione di inizio lavori è necessario allegare le autorizzazioni eventualmente obbligatorie ai sensi delle normative di settore e, limitatamente agli interventi di manutenzione straordinaria, anche i dati identificativi dell'impresa alla quale viene affidata la realizzazione dei lavori, oltre ad una relazione tecnica provvista di data certa e corredata degli opportuni elaborati progettuali, a firma di un tecnico abilitato, il quale dichiara preliminarmente di non avere rapporti di dipendenza con l'impresa né con il committente e che, asseverando, sotto la propria responsabilità, che i lavori sono conformi agli strumenti urbanistici approvati e ai regolamenti edilizi vigenti e che per essi la normativa statale e regionale non prevede il rilascio di un titolo abilitativo. Va sottolineato che, con il nuovo provvedimento, resta esclusa la possibilità di mantenere in vita le leggi regionali più restrittive, per quanto riguarda i titoli abilitativi richiesti a fronte degli interventi edilizi di cui sopra. Ricordiamo che la versione aggiornata del Testo Unico dell'Edilizia è disponibile all'interno del portale associativo.

LINK: www.angaisa.it • Normative • Testo Unico Edilizia.

Presentazione Ri.ba:

non è obbligatorio il codice IBAN

Con il decreto legislativo n. 11 del 27.01.2010, recante l'attuazione della direttiva 2007/64/CE [direttiva PSD – Payment Services Directive] relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, ed entrato in vigore il 1° marzo scorso, è stato previsto l'obbligo di utilizzo esclusivo del codice IBAN (International Bank Account Number) quale unico identificativo di soggetto beneficiario di un bonifico bancario. A tale proposito precisiamo che non è stato introdotto alcun obbligo analogo per quanto riguarda le presentazioni Ri.ba., come autorevolmente confermato dal Consorzio CBI, nato nel 1995 sotto l'egida dell'ABI (Associazione Bancaria Italiana) che definisce le regole e gli standard tecnici e normativi del Servizio CBI (Corporate Banking Interbancario), su base sia nazionale che internazionale. La precisazione, che riportiamo di seguito, è stata resa pubblica il 28 maggio scorso all'interno dell'Area Stampa del sito internet CBI:

“Si precisa... come non vi sia alcun obbligo di indicazione dell'IBAN di domiciliazione nelle presentazioni RiBa. Si è diffusa nei giorni scorsi una erronea interpretazione del d. lgs. di recepimento PSD, che riguarda al contrario unicamente i beneficiari delle operazioni di pagamento (bonifici)”.

Le aziende interessate possono consultare il testo del decreto legislativo n. 11/2010, disponibile all'interno del portale associativo.

LINK: www.angaisa.it • Normative Area legale e legislativa • Banche • Servizi di pagamento.

Fisco

Manovra economica 2010

(continua da pag. 1)

Contrasto di interessi (art. 25) (detrazioni fiscali 36% e 55%).

Con l'obiettivo di utilizzare in ottica antievasiva il contrasto di interessi tra chi fornisce e chi usufruisce di prestazioni di servizi o cessione di beni, a decorrere dal 1° luglio 2010, verrà applicata una ritenuta a titolo di acconto sui bonifici disposti da coloro che sostengono spese per le quali spettano le detrazioni in dichiarazione dei redditi (per esempio, le ristrutturazioni edilizie che danno diritto alla detrazione del 36% delle spese sostenute).

Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate dovranno essere individuate le tipologie di pagamenti, nonché le modalità di esecuzione degli adempimenti relativi alla certificazione e alla dichiarazione delle ritenute operate.

N.B. Precisiamo a questo proposito che la nuova misura – oltre all'evidente obiettivo di “fare cassa”, è stata introdotta con il dichiarato intento di contrastare fenomeni di evasione diffusa che, in base a quanto riportato dalla stampa (vedi “Sole 24 Ore” del 29 maggio scorso) riguarderebbero le imprese edilizie ed impiantistiche: in base ai controlli effettuati dal nucleo speciale Entrate della Guardia di Finanza, “partendo dai dati informatici custoditi dal centro operativo di Pescara, dove affluiscono le comunicazioni di inizio lavori per beneficiare della detrazione del 36% sui lavori di recupero edilizio, sono emersi migliaia di evasori totali e di lavoratori in nero, centinaia di milioni di IVA evasa e miliardi di base imponibile delle imposte dirette non dichiarata”. Come ANGAISA ha evidenziato alla Direzione Fiscale d'Impresa di Confcommercio, è del tutto evidente che la categoria dei distributori è sostanzialmente estranea a questo tipo di comportamenti, e ci auguriamo quindi che il Direttore dell'Agenzia delle Entrate individui successivamente nelle sole categorie “a rischio” gli effettivi destinatari del provvedimento, evitando di introdurre un ulteriore onere che si ripercuoterebbe su imprese già pesantemente provate dall'attuale congiuntura economica.

Comunicazione telematica all'Agenzia delle entrate (art. 21)

Al fine di rafforzare il contrasto e la prevenzione dell'evasione in materia di Iva (frodi carosello e false fatturazioni), viene stabilito l'obbligo di comunicazione telematica all'Agenzia delle entrate delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi per importi non inferiori a 3.000 €. In caso di omissione della comunicazione, si applica la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 11 del d.lgs. n. 471/1997 (da lire cinquecentomila a lire quattro milioni). Con provvedimento dell'Agenzia delle entrate saranno stabilite le modalità ed i termini per la comunicazione telematica, limitando al massimo l'aggravio per i contribuenti.

Modernizzazione dei pagamenti effettuati dalle pubbliche amministrazioni (art.4)

Con lo scopo di favorire l'efficienza sia nei paga-

menti che nei rimborsi dei tributi effettuati da parte di enti e pubbliche amministrazioni a cittadini ed utenti, il Ministero dell'economia e delle finanze promuoverà la realizzazione di un servizio nazionale per pagamenti su carte elettroniche istituzionali, inclusa la tessera sanitaria.

A tale scopo lo stesso Ministero con propri provvedimenti dovrà:

- individuare gli standard tecnici del servizio di pagamento e individuare il soggetto gestore del servizio;
- disciplinare le modalità di utilizzo del servizio da parte dei soggetti pubblici;
- stabilire nello 0,20% dei pagamenti diretti effettuati dai cittadini tramite le carte, il canone a carico del gestore finanziario del servizio;
- disciplinare le modalità di certificazione degli avvenuti pagamenti e stabilire le modalità di monitoraggio del servizio e dei flussi di pagamento.

Aggiornamento del Catasto (art. 19)

A decorrere dal 1° gennaio 2011, è attivata l'Anagrafe Immobiliare Integrata, costituita e gestita dall'Agenzia del Territorio, finalizzata ad attestare il soggetto titolare di diritti reali, ai fini fiscali, per ciascun immobile. L'Agenzia del Territorio è, inoltre, chiamata a concludere, entro il 30 settembre 2010, il compito, attribuitole dal decreto legge n. 262/2006, di individuazione dei fabbricati iscritti al catasto terreni, per i quali siano venuti meno i requisiti per il riconoscimento della ruralità ai fini fiscali, nonché quelli che non risultano dichiarati al catasto. Entro la data del 31 dicembre 2010, coloro che sono titolari di diritti reali su immobili non accatastati, individuati nelle pubblicazioni in Gazzetta Ufficiale effettuate dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2009, dovranno presentare la dichiarazione di aggiornamento catastale. Entro la medesima data, anche i titolari di diritti reali su immobili oggetto di interventi edilizi che abbiano determinato una variazione di consistenza o di destinazione non dichiarata, sono tenuti a presentare la dichiarazione. Se i titolari di diritti reali su immobili non accatastati non provvedono a presentare la citata dichiarazione, l'Agenzia del Territorio procede all'attribuzione di una rendita presunta. Nel caso in cui la dichiarazione non sia presentata dai titolari di un diritto reale su immobili oggetto di interventi edilizi, l'Agenzia, in collaborazione con i comuni interessati, procede agli accertamenti. L'Agenzia del Territorio, per lo svolgimento delle attività istruttorie, a decorrere dal 1° luglio 2010, può avvalersi dei poteri di accesso, ispezioni e verifiche di cui agli artt. 51 e 52 del D.P.R. n. 633/1972.

Al fine della registrazione dei contratti, scritti o verbali, di locazione o affitto di beni immobili esistenti sul territorio dello Stato e relative cessioni, risoluzioni e proroghe anche tacite, tali atti debbono ora contenere anche l'indicazione dei dati catastali degli immobili. La mancata o errata indicazione di tali dati è considerata fatto rilevante ai fini dell'applicazione dell'imposta di registro ed è punita con la sanzione amministrativa dal 120 al 240

per cento dell'imposta dovuta. Il comma 14 dell'articolo in commento, prevede, inoltre, a pena di nullità che, per gli immobili urbani, gli atti pubblici e le scritture private autenticate tra vivi aventi ad oggetto il trasferimento, la costituzione o lo scioglimento di comunione di diritti reali su fabbricati già esistenti devono contenere:

- oltre all'identificazione catastale, anche il riferimento alle planimetrie depositate in catasto;
- la dichiarazione, resa dagli intestatari, che i dati catastali e le planimetrie sono conformi allo stato di fatto.

Prima della stipula dei suddetti atti, il notaio deve individuare gli intestatari catastali e verificare la conformità rispetto a quanto risulta dai registri immobiliari. La norma si inserisce nell'ambito delle nuove disposizioni in materia di "Aggiornamento catastale" che si prepongono lo scopo di far emergere i c.d. "immobili fantasma" ovvero tutti quegli immobili che non sono stati dichiarati in catasto o i cui dati non sono stati aggiornati.

Accertamento sintetico e nuovo redditometro (art. 22)

Viene modificato l'accertamento sintetico, con effetto dagli accertamenti relativi a redditi per i quali non è ancora scaduto il termine per la presentazione della dichiarazione alla data di entrata in vigore del presente decreto (31 maggio 2010).

In base al nuovo comma 4 dell'art. 38 del DPR 600/1973, l'Amministrazione finanziaria può procedere alla determinazione sintetica del reddito complessivo (non più netto) del contribuente sulla base delle spese di qualsiasi genere sostenute nel corso del periodo d'imposta (anziché sulla base di elementi e circostanze di fatto certi, come stabilito nella previgente versione). Il contribuente, chiamato obbligatoriamente in contraddittorio, potrà evitare l'accertamento dando prova che le spese sono state finanziate mediante redditi diversi da quelli posseduti nello stesso periodo d'imposta o con redditi esenti o soggetti alla ritenuta alla fonte a titolo di imposta o comunque esclusi ex lege dalla formazione della base imponibile. Il contraddittorio diviene, dunque, elemento centrale, poiché l'Agenzia è tenuta all'instaurazione del medesimo anche al fine di proporre l'accertamento con adesione. L'accertamento sintetico è ammesso solo a condizione che il reddito complessivo accertabile superi il dichiarato del 20% (nella versione previgente era il 25%). Novità anche per il cosiddetto redditometro. Ai sensi del nuovo comma 5 dell'art. 38, la ricostruzione sintetica del reddito potrà avvenire in base al contenuto induttivo di elementi indicativi di capacità contributiva, individuato mediante analisi di campioni significativi di contribuenti, differenziati per il gruppo familiare di appartenenza ed area territoriale. Tali elementi verranno, ogni due anni, indicati con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze. Anche nel caso di accertamento mediante redditometro, il contribuente deve obbligatoriamente essere chiamato in contraddittorio, al fine di:

- poter dare prova che le spese siano state fi-

nanziate mediante redditi diversi da quelli posseduti nello stesso periodo d'imposta, redditi esenti o soggetti alla ritenuta alla fonte a titolo di imposta o, comunque, esclusi ex lege dalla formazione della base imponibile;

- poter accogliere l'invito dell'Ufficio all'accertamento con adesione.

La determinazione sintetica del reddito mediante redditometro sarà possibile soltanto se il reddito accertato superi il dichiarato del 20%.

Il contribuente accertato ha la possibilità di dedurre, dal reddito sinteticamente determinato, gli oneri deducibili di cui all'art. 10 del TUIR. Ricordiamo che, in base alle regole previgenti, l'accertamento in base al redditometro si fondava sul possesso di determinati beni, di cui al DM 10 settembre 1990. L'Amministrazione poteva procedere alla rideterminazione del reddito, mediante determinati coefficienti stabiliti dal legislatore, nel caso in cui il reddito complessivo presunto fosse stato superiore del 25% di quello dichiarato, per almeno 2 anni anche se non consecutivi.

Contrasto alle frodi intra-Ue (art. 27)

In linea con le indicazioni della Commissione europea, il contribuente dovrà ottenere l'autorizzazione da parte degli uffici dell'Agenzia delle entrate per l'effettuazione di operazioni intracomunitarie. All'atto della richiesta della partita Iva, infatti, l'operatore economico dovrà specificare se intende effettuare operazioni intra-Ue. In caso affermativo, vige la regola del silenzio assenso: se entro 30 giorni l'ufficio non comunica il provvedimento di diniego, al 31° giorno il soggetto potrà effettuare operazioni intracomunitarie e sarà inserito in apposito archivio. Mediante un provvedimento del Direttore dell'Agenzia, verranno stabiliti le modalità di diniego o revoca dell'autorizzazione.

Con riferimento alle partite IVA già attribuite, con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate verranno stabilite le modalità di inclusione delle partite IVA nella banca dati dei soggetti che effettuano operazioni intracomunitarie.

Concentrazione della riscossione nell'accertamento (art. 29)

Dal 1° luglio 2011 l'avviso di accertamento del fisco costituirà titolo esecutivo.

In particolare, per gli atti notificati a partire dal 1° luglio 2011 e relativamente ai periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2007 e successivi, l'avviso di accertamento emesso ai fini delle imposte sui redditi e dell'IVA ed il connesso provvedimento di irrogazione delle sanzioni, dovrà contenere anche l'intimazione ad adempiere il pagamento degli importi accertati entro il termine di presentazione del ricorso oppure le somme dovute a titolo provvisorio in caso di proposizione del ricorso.

L'intimazione ad adempiere dovrà essere contenuta anche nei successivi atti se l'importo accertato è stato rideterminato.

Gli avvisi diventano titolo esecutivo al momento della notifica e debbono contenere l'avvertimento che se il contribuente non versa quanto richiesto o

non propone ricorso, decorsi 30 gg. dal termine ultimo per il pagamento, l'Agenzia delle entrate invia i dati a Equitalia, secondo modalità che verranno stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate di concerto con il Ragioniere generale dello Stato.

La riscossione può essere affidata agli agenti della riscossione, ancora prima dei termini ordinari suindicati, ma decorsi almeno 60 gg. dalla notifica dell'avviso e in caso di fondato pericolo per il positivo esito della riscossione.

Gli agenti della riscossione, sulla base dell'avviso di accertamento notificato, senza notifica della cartella di pagamento, possono procedere all'espropriazione forzata.

Nell'ipotesi in cui sia decorso un anno dalla notifica dell'avviso, l'agente deve procedere all'espropriazione con un avviso che contiene l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo, entro cinque giorni. Altre modifiche riguardano il decreto legislativo n. 74 del 2000.

Viene previsto, con riferimento al reato di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte:

- un aumento della pena (reclusione da 1 anno a 6 anni), se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore a 200.000 € e
- la sanzione, con pena di reclusione da 6 mesi a 4 anni, nel caso di rappresentazione mendace degli elementi attivi e passivi della documentazione da allegare alla transazione fiscale.

Notificazione delle cartelle di pagamento (commi 4 lett. b), 5 e 6)

I servizi telematici dell'amministrazione finanziaria e degli enti previdenziali vengono estesi e viene potenziato l'uso della Pec (Posta elettronica certificata). In particolare, mediante modifica dell'art. 26 del D.P.R. n. 602/1973, viene stabilito che la notifica della cartella di pagamento possa avvenire anche mediante Pec.

Decorrenza pensioni di vecchiaia (art.12, comma 1).

I soggetti che, a decorrere dal 2011, maturano il diritto alla pensione di vecchiaia a 65 anni per gli uomini e a 60 anni per le donne, conseguono il diritto al trattamento con la seguente decorrenza:

- a) lavoratori dipendenti: dopo 12 mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti;
- b) lavoratori autonomi e parasubordinati: dopo 18 mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti.

Decorrenza pensioni di anzianità (art.12, comma 2)

I soggetti che maturano i requisiti a decorrere dal 1° gennaio 2011, con età inferiore a 65 anni per gli uomini ed a 60 anni per le donne conseguono il diritto al trattamento con la seguente decorrenza:

- a) lavoratori dipendenti: dopo 12 mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti;
- b) lavoratori autonomi e parasubordinati: dopo 18 mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti.

Sono esclusi dalla nuova normativa sulle decorrenze pensionistiche le seguenti categorie di lavoratori:

- soggetti che al 30 giugno 2010 hanno in corso il periodo di preavviso e che maturano i requisiti anagrafici e contributivi entro la data di cessazione del rapporto di lavoro;
- soggetti per i quali, a causa del raggiungimento del relativo limite di età, perdono l'abilitazione allo svolgimento di una specifica attività lavorativa;
- soggetti in mobilità in base ad accordi sindacali stipulati anteriormente al 30 aprile 2010, nonché soggetti collocati in mobilità lunga per effetto di accordi collettivi stipulati entro il 30 aprile 2010 e che maturano i requisiti per la pensione a decorrere dal 1° gennaio 2011.

L'agevolazione è concessa per un numero massimo di diecimila lavoratori. L'INPS provvederà ad effettuare il relativo monitoraggio.

Doppia contribuzione soci ed amministratori di srl (art.12, comma 11)

Con norma di interpretazione autentica, viene disposto che le attività di lavoro autonomo per le quali è prevista l'individuazione dell'attività prevalente sono quelle esercitate in forma d'impresa da artigiani, commercianti e coltivatori diretti per le quali è d'obbligo l'iscrizione in una delle corrispondenti gestioni INPS.

Pertanto, per i rapporti di lavoro autonomo non riconducibili a tali presupposti, viene confermata l'iscrizione obbligatoria alla Gestione Separata INPS. In pratica la norma conferma la sussistenza, laddove ne ricorrano le condizioni, dell'obbligo di contribuzione alla Gestione Commercianti ed alla Gestione Separata per eventuali compensi corrisposti in qualità di amministratori.

Limitazioni all'uso del contante e dei titoli al portatore (art. 20)

L'articolo 20 del decreto legge introduce alcune modifiche all'articolo 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231. Conseguentemente:

- è vietato il trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, quando il valore oggetto di trasferimento è complessivamente pari o superiore a 5.000 euro.
Il trasferimento è vietato anche quando è effettuato con più pagamenti inferiori alla menzionata soglia, tali da apparire artificialmente frazionati. Il trasferimento può tuttavia essere eseguito per il tramite di banche, istituti di moneta elettronica e Poste Italiane Spa (art. 49, comma 1);
- gli assegni bancari e postali emessi per importi pari o superiori a 5.000 euro devono recare l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità (art. 49, comma 5);
- il rilascio di assegni circolari, vaglia postali e cambiali di importo inferiore a 5.000 euro può essere richiesto, per iscritto, dal cliente senza la clausola di non trasferibilità (art. 49, comma 8);
- il saldo dei libretti di deposito bancari o postali al portatore non può essere pari o superiore a 5.000 euro (art. 49, comma 12);
- i libretti di deposito bancari o postali al portatore con saldo pari o superiore a 5.000 euro, esistenti alla data di entrata in vigore del nuovo decreto, sono estinti dal portatore ovvero il loro saldo deve essere ridotto a una somma non eccedente la soglia sopra citata entro il 30 giugno 2011.
Le banche e Poste Italiane S.p.A. saranno tenute a dare ampia diffusione e informazione riguardo a tale disposizione (art. 49, comma 13). Inoltre, viene stabilito un inasprimento delle san-

zioni amministrative previste all'articolo 58 dello stesso d.lgs. 231/07 riguardo a:

- violazioni in materia di limitazioni all'uso del contante e di titoli al portatore: la sanzione amministrativa pecuniaria non può essere inferiore all'importo minimo di tremila euro;
- violazioni che riguardano importi superiori a cinquantamila euro: la sanzione minima è aumentata di cinque volte (cioè dall'1 al 5 per cento);
- violazioni in materia di libretti di risparmio al portatore che riguardano importi superiori a cinquantamila euro: le sanzioni minima e massima (in precedenza fissate in misure comprese tra il 10 e il 40%) sono aumentate del cinquanta per cento.

Il testo integrale del decreto legge n. 78 del 31 maggio 2010 è disponibile all'interno del portale associativo.

LINK: www.angaisa.it • Normative Area Fiscale • Manovra economica 2010.

Previdenza

Nuovi limiti di reddito assegno per nucleo familiare

Sono stati resi noti i limiti di reddito da prendere a riferimento nel periodo dal 1° luglio 2010 al 30 giugno 2011, ai fini della corresponsione dell'assegno per il nucleo familiare.

La rivalutazione dei predetti valori è stata operata in base alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo calcolata dall'Istat, tra l'anno 2008 e l'anno 2009, nella percentuale dello 0,7%. Si precisa, al riguardo, che le tabelle, recanti gli importi delle prestazioni spettanti dall'1.7.2010 in relazione al reddito ed alla tipologia del nucleo familiare, sono direttamente rilevabili dal sito internet dell'INPS: www.inps.it.

Modulo da fotocopiare e spedire via fax ad ANGAISA: N° 02/48.59.16.22

Servizio Informativo ANGAISA

ANGAISA INFORMA N° 261 - Riservato ai Soci

In questo numero:

- ▶ Manovra economica 2010. Decreto legge 31 maggio 2010.
- ▶ Servizi di pagamento. Decreto legislativo n. 11 del 27.01.2010.
- ▶ Testo Unico Edilizia. Aggiornamento legge n. 73/2010.



Inviare a:

(Ragione Sociale)

(Nome e Cognome)

(Telefax)

(e-mail)

(Timbro e Firma)

ANGAISA INFORMA sintetizza le informazioni che l'Associazione mette a disposizione dei propri Associati, grazie anche al contributo di



CONFCOMMERCIO
IMPRESE PER L'ITALIA

La redazione è stata curata dalla
Segreteria ANGAISA.

La realizzazione è stata curata
da Servizi ANGAISA S.r.l.

Via G. Pellizza da Volpedo, 8 - 20149 Milano
Tel.: 02/48.59.16.11 - Fax: 02/48.59.16.22
e-mail: info@angaisa.it

Le notizie di ANGAISA
sono inoltre
pubblicate su:

BIU&ROSSO

periodico di proprietà Servizi ANGAISA S.r.l.